

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4486 del 07/09/2023
Oggetto	Rinnovo Occupazione di area del demanio idrico con una rampa carrabile addossata all'argine destro del Po di Volano in loc. Massafiscaglia, in Comune di Fiscaglia. Proc. Cod. FE04T0142 Richiedente: Rossetti Aide
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4618 del 06/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno sette SETTEMBRE 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo Occupazione di area del demanio idrico con una rampa carrabile addossata all'argine destro del Po di Volano in loc. Massafiscaglia, in Comune di Fiscaglia.

Proc. Cod. FE04T0142

Richiedente: Rossetti Aide

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) redatto dall'Autorità di bacino del Fiume Po ed approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001;

- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 –come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022– di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpa Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022, ad oggetto: *”Direzione Generale. Revisione e rinnovo, dal 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni sulle funzioni del demanio idrico”*;
- la Determinazione Dirigenziale n. 987 del 17.12.2022 è stato approvato l'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, che recepisce in particolare la nuova organizzazione relativa al Demanio;
- la D.D.G. 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;

RICHIAMATA:

- la determinazione del Servizio Tecnico Bacino Po di Volano n. 4624 del 16/04/2007, ad oggetto: *”Concessione area del demanio idrico suoli per rampa carrabile in dx Po Volano Sig. Guidi Ennio Prat. n. FE04T0142”* avente validità fino al 15/04/2019;

PRESO ATTO:

- della domanda pervenuta il 04/03/2021 registrata al PGFE/2021/34411 del 04/03/2021 con cui la sig.ra Rossetti Aide, c.f. RSSDAI32EA57026E, residente in via Riviera Confalone, 29, in loc. Massa Fiscaglia, nel Comune di Fiscaglia (FE), ha richiesto il rinnovo della concessione del Sig. Guidi Ennio per l'occupazione di area demaniale in Comune di

Fiscaglia (FE) ad uso rampa carrabile;

VISTA l'indizione della conferenza di servizi convocata con nota PG/2021/131224 del 25/08/2021;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile al prot. n. PG/2023/142650 del 21/08/2023) che riporta le prescrizioni contenute nel disciplinare (Determina Dirigenziale n. 2500 del 18/08/2023 - disciplinare tecnico conservato in atti allegato, parte integrante della presente determinazione;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 123 del 28/04/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area si ritiene compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 4624 del 16/04/2007, il nuovo concessionario risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 31/12/2023;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2023 in € 88,46 per l'occupazione delle aree demaniali concessionate;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 25/02/2021 tramite c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
- in data 02/03/2023 tramite PagoPA € 88,46 a titolo di canone 2023;
- in data 30/08/2023 tramite PagoPA € 125,00 a titolo di integrazione del deposito cauzionale

RITENUTO pertanto:

- sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla sig.ra Rossetti Aide, c.f. RSSDAI32EA57026E, in qualità di erede, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Po Volano, sita in località Massafiscaglia residente in via Riviera Confalone, 29, nel Comune di Fiscaglia (FE), ha richiesto il rinnovo della concessione del Sig. Guidi Ennio per l'occupazione di area demaniale in località Massa Fiscaglia in Comune di Fiscaglia (FE) ad uso rampa carrabile,, catastalmente identificata al fg. n. 10, di fronte al mapp. n. 1209 (proprietà privata), codice pratica FE04T0142;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2033**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 04/09/2023 (PG/2023/150668 del 05/09/2023);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 88,46 euro versato in data 02/03/2023 tramite PagoPA;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. in data 25/02/2021 tramite PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

12. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

13. di trasmettere copia del presente atto via PEC al concessionario ai sensi delle vigenti normative.

la Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Rossetti Aide, c.f. RSSDAI32EA57026E, nata a Massa Fiscaglia (FI) residente a Fiscaglia (FE) in Riviera Confalone, 29,(cod. pratica FE04T0142)

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Volano, località Massafiscaglia argine destro per occupazione di area demaniale ad uso rampa carrabile individuata al fg 10 fronte del mappale 1209 (proprietà privata) del Comune di Fiscaglia (Fe), come risultante nell'allegato elaborato grafico.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso rampa carrabile.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno 2023 è fissato pari a 88,46 euro e il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, tramite il sistema “**PagoPA**” specificando nella causale il **cod. pratica e l'anno di riferimento**.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a complessivi 250,00 euro versati 125,00 euro rispettivamente il 30/08/2023 e il 12/05/2007, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2033**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.
3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria

ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della eventuale restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la rinuncia, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo

che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE04T0142;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o

intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile..

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico, prot. n. PG/2023/142650 del 21/08/2023) che conferma le prescrizioni contenute nel disciplinare (Determina Dirigenziale n. 2500 del 18/08/2023 - disciplinare tecnico conservato in atti allegato, parte integrante della presente determinazione;

di rilasciare il presente nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, relativamente alla richiesta formulata per il cambio di titolarità alla domanda di concessione FE04T0142 per l'occupazione di aree del demanio idrico con una rampa carrabile, addossata all'argine in sponda dx del Po di Volano, in Comune di Ferrara, località Massa Fiscaglia, censita catastalmente Sezioni A al Foglio 10, mappale 1209 (proprietà privata), di condizionare la presente autorizzazione alle seguenti prescrizioni vincolanti:

- a) E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine con la proprietà privata.
- b) Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque, pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso odell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.
- c) Il richiedente è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscono la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.
- d) E' consentita la copertura del piano viabile con idoneo materiale di pavimentazione.
- e) Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecato anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato al Richiedente.
- f) Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente ARPAE, previo parere di questa Agenzia ARST e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano.

g) L'A.R.S.T e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'A.R.S.T e P.C. non si assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'ARST e P.C. interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

h) Il Richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T e P.C.-Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile e agli addetti al controllo alla vigilanza. L'A.R.S.T e P.C. non è responsabile per danni cagionati ai beni del concessionario qualora non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

i) E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

l) il Richiedente è consapevole che l'area dove insistono le opere che occupano i beni del demanio idrico, è in zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

m) L'A.R.S.T. e P.C. Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

n) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Distretto Reno, può chiedere all'Agenzia concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel rilevato arginale o nelle pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'ufficio scrivente.

o) Considerato il vincolo idraulico a cui è sottoposta l'area golenale del Po di Volano e che tutti i fabbricati e gli oggetti relativi al rilascio della concessione sono sottoposti a tale vincolo, si prescrive di richiamare integralmente il presente nulla osta idraulico in tutti i futuri atti di compravendita degli immobili in oggetto.

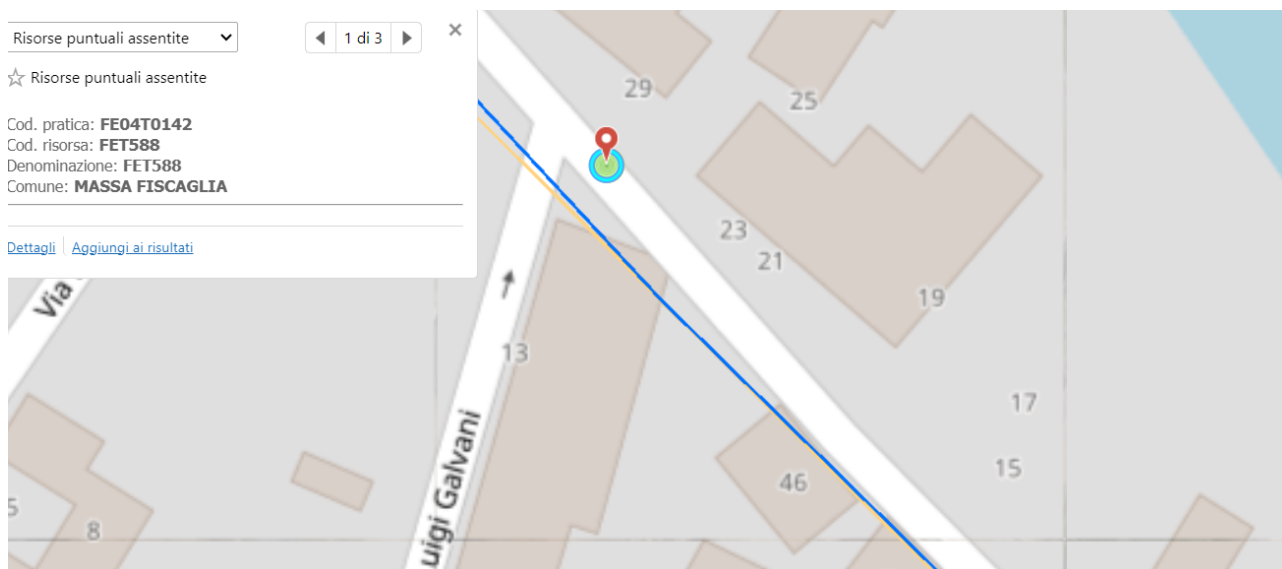
p) La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il

concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture presenti sull'area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.